



COMUNE DI MENAGGIO
Prov. di Como

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA MANOMISSIONE
DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2008

Comune di Menaggio

Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico

INDICE

- Art. 1 – Disciplina dell'Atto di indirizzo e divieti
- Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda
- Art. 3 - Autorizzazione e tempi di esecuzione
- Art. 4 – Importo del deposito cauzionale
- Art. 5 – Modalità di presentazione del deposito cauzionale
- Art. 6 - Inizio e fine dei lavori
- Art. 7 – Obblighi della ditta esecutrice dei lavori e del Concessionario
- Art. 8 – Modalità d'intervento
- Art. 9 – Allestimento di cantieri su suolo pubblico
- Art. 10 – Restituzione deposito cauzionale
- Art. 11 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 – Deroghe e urgenze
- Art. 14 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione
- Art. 14 – Canone per l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 16 - Abrogazione di Norme preesistenti
- Art. 17 - Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 18 – Entrata in vigore
- Art. 19 – Pubblicità dell'Atto di indirizzo

ART. 1 DISCIPLINA DELL'ATTO DI INDIRIZZO E DIVIETI

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le manomissioni che riguardano il demanio ed il patrimonio del Comune di Menaggio destinato a strade, marciapiedi, a verde e aree ad uso pubblico in genere.
2. Il Comune di Menaggio rilascia regolare autorizzazione per gli interventi ed i lavori su aree di pertinenza e per i depositi ed i cantieri ad essi collegati.
3. È proibito manomettere il suolo pubblico pavimentato per affiggere pali e simili per assiti, ponti per fabbricare ecc., devono questi invece appoggiare su adatte banchine di legno.
4. È altresì proibito effettuare qualsiasi intervento di manomissione del suolo pubblico o di suolo interessato al pubblico transito senza la necessaria autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'area Tecnica che richiederà il parere del Comando di Polizia Locale.

ART. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I Soggetti Privati, gli Enti Pubblici, le Società gestori di Servizi Pubblici e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, sono tenuti a presentare all'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Menaggio la domanda corredata di tutti gli elaborati necessari che consentono una chiara lettura degli interventi per i quali viene inoltrata la domanda medesima, in carta semplice, avente per oggetto "Richiesta autorizzazione manomissione suolo pubblico".
2. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciati di posa dei sottoservizi.
3. La modifica/integrazione della domanda è assoggettata a tempistica e oneri (diritti di segreteria, deposito cauzionale) al pari di una nuova richiesta.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE, TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.
2. Nel caso di domanda incompleta, i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
3. L'autorizzazione avrà validità 12 (dodici) mesi dal rilascio, e comunque non più di 6 (sei) mesi dalla comunicazione di inizio lavori. Entro tale periodo i lavori autorizzati dovranno essere eseguiti e terminati con il ripristino completo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del vigente Regolamento di Polizia Urbana "*Nei centri storici le occupazioni di suolo pubblico per aree di cantiere, verranno concesse esclusivamente nel seguente periodo dal 1° ottobre al 30 aprile salvo deroghe particolari concesse dal Sindaco con proprio provvedimento per motivate e accertate esigenze*".
4. Il ripristino degli scavi con la formazione della massiciata o della caldana in calcestruzzo dovrà essere eseguito immediatamente dalla data di esecuzione della manomissione nelle seguenti modalità:
 - che in caso di attraversamento delle sede stradale per eventuali scavi, il costo di cauzione venga calcolato su tutta l'area interessata dalla sede stradale, calcolando i mt. 5,00 prima e mt. 5,00 dopo l'asse di attraversamento dell'opera (in caso di uno scavo di una larghezza inferiore a mt. 1,00; diversamente per scavi di larghezza maggiore si deve considerare 5,00 mt. prima e 5,00 mt. dopo il ciglio di ogni lato di scavo.
 - che in caso di opere per scavo longitudinale alla sede stradale avente una sede totale (media) di carreggiata inferiore a due metri e cinquanta, il costo di cauzione venga calcolato sul rifacimento dell'intera sede stradale;

- che in caso di opera di scavo longitudinale alla sede stradale, avente una sede totale di carreggiata (media) maggiore a due metri e cinquanta, il costo di cauzione può essere calcolato sul rifacimento della metà della sede, purchè non inferiore ai due metri e cinquanta;
 - che tutti gli impianti di nuova esecuzione vengano collocati ad una profondità superiore a cm. 50 dal piano asfalto (tout-venant) e che gli stessi vengano preventivamente segnalati dai corrispondenti nastri di segnalazione.
 - che prima della copertura venga convocato il Responsabile del Servizio dell'Ente comunale affinché possa confermare la chiusura degli scavi che gli impianti sottostanti sono stati conservati in buona qualità e produrre (se ritenuto indispensabile) opportune immagini fotografiche.
5. Il ripristino con binder (in caso di pavimentazione asfaltata) o della pavimentazione in genere (in caso di pavimentazione lapidea o comunque diversa da quella asfaltata) dovrà essere ultimato entro i successivi 10 (dieci) giorni dal termine di cui al p.to precedente.
 6. La fresatura e il tappetino d'usura, dovranno essere effettuati e conclusi entro il termine dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

ART. 4 IMPORTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata al pagamento dei diritti di segreteria e alla costituzione di deposito cauzionale, a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.
2. Gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi possono essere esonerati dalla presentazione del deposito cauzionale e dei diritti di segreteria, ovvero potrà essere prevista la costituzione, di anno in anno, di deposito cauzionale omnicomprensivo di tutti gli interventi da eseguirsi nel relativo anno.
3. L'importo dei diritti di segreteria è pari a **Euro 46,50** per ciascun rilascio di autorizzazione.
4. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:
 - Deposito cauzionale per ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso; **Euro 200,00 al metro lineare** di tratto interessato dal ripristino, con un **minimo di Euro 500,00**;
 - Deposito cauzionale per ripristino per pavimentazioni lapidee o elementi autobloccanti di cemento; Importo delle opere di ripristino, in base al computo metrico estimativo presentato dal richiedente utilizzando i prezzi unitari di cui al listino prezzi delle Opere Edili di Milano in vigore al momento della richiesta. Resta stabilito il valore **minimo** della cauzione in **Euro 1.000,00**.
5. Qualora le manomissioni riguardino aree estese o tracciati di larghezza superiore a 100cm, il valore del deposito cauzionale riferito a metro lineare indicato al precedente p.to 4 del presente articolo, è da riferirsi all'unità di superficie (metro quadrato).
6. Gli importi suddetti potranno essere aggiornati mediante apposita Delibera di Giunta Comunale, oppure – se relativi ad adeguamenti ISTAT- con apposita Determina del Responsabile di Settore.
7. Il rilascio venga concesso previo deposito cauzionale presso la Tesoreria del Comune di Menaggio, in alternativa (per importi superiori a 5.000,00 €.) un certificato di polizza fideiussoria assicurativa, intestato a nome dell'Ente Comunale di Menaggio, in forma di riscossione a prima chiamata, pari al 100% dell'importo preventivamente calcolato dall'Ufficio Tecnico.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia del ripristino delle aree manomesse, è richiesto il versamento del deposito cauzionale, il cui importo verrà fissato dall'Ufficio competente in base ai ml effettivamente interessati, alle dimensioni dello scavo, alle condizioni dell'area e della pavimentazione o copertura esistente.

2. L'importo calcolato a copertura del costo di ripristino sarà comunicato all'interessato all'indirizzo indicato nella domanda di richiesta manomissione suolo, perché provveda al relativo versamento, prima del rilascio dell'apposita autorizzazione.
3. Il rilascio venga concesso previo deposito cauzionale presso la Tesoreria del Comune di Menaggio, in alternativa (per importi superiori a 5.000,00 €.) un certificato di polizza fideiussoria assicurativa, intestato a nome dell'Ente Comunale di Menaggio, in forma di riscossione a prima chiamata, pari al 100% dell'importo preventivamente calcolato dall'Ufficio Tecnico.
4. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. La fideiussione avrà validità di 12 mesi, tacitamente rinnovabile e non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.
5. La dimensione dichiarata nella richiesta di autorizzazione può essere sottoposta a verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso in cui la superficie effettivamente manomessa sia superiore al 10% di quella dichiarata il concessionario è tenuto alla modifica / integrazione della domanda ai sensi dell'art.2 comma 3.
6. Per lavori rilevanti, quando la superficie interessata dall'intervento di manomissione sia tale da rendere inadeguata la rettifica eseguita, il Responsabile del Procedimento può imporre il totale rifacimento della corsia o della carreggiata a cura e spese del concessionario o subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla corresponsione dell'onere di rettifica calcolato su tutta la sede stradale interessata (corsia o carreggiata).

ART. 6 INIZIO E FINE DEI LAVORI

1. Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.2, prima di dar corso agli interventi sul tronco stradale interessato, dovranno essere preavvertiti con comunicazione scritta e/o fax con almeno 24 ore di anticipo sia l'Ufficio di Polizia Locale che l'Ufficio Tecnico Comunale;
2. Nei termini di cui all'art.3, i lavori dovranno essere conclusi e il concessionario provvederà alla comunicazione di fine lavori, secondo il modulo predisposto dall'Amministrazione.

ART. 7 OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI E DEL CONCESSIONARIO

1. Durante lo svolgimento dei lavori la ditta esecutrice dovrà osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs n.285/92, dal D.P.R. n.495/92 e dalle norme sulla sicurezza D.L.gs 494/96 e D.L.gs 626/96 compresa la redazione, se necessaria, del piano generale di sicurezza e di coordinamento previsti dalla normativa vigente.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di impartire ulteriori particolari disposizioni che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori.
3. In ogni caso, la ditta dovrà provvedere a tutte le opere di difesa degli scavi, comprese le segnalazioni diurne e notturne degli stessi, allo scopo di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Essa sarà sempre responsabile di ogni danno a persone o a cose che potesse derivare a chiunque in conseguenza di lavori, restando al riguardo completamente sollevati il Comune e i suoi funzionari;
4. A protezione dei lavori dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti, i cartelli, barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce rossa, dispositivi a luce riflessa, segnali verniciature a strisce oblique, ecc. La responsabilità civile e penale per eventuali danni recati a terzi conseguentemente ai lavori od alla inadeguata protezione degli stessi è a esclusivo carico del concessionario, restando al riguardo completamente sollevati il Comune e i suoi funzionari. Devono sempre essere mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi e fabbricati laterali.

5. Se durante le opere si rende necessario lo spostamento della segnaletica verticale, la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese, previa intesa con il comando di Polizia Locale, ad una diversa dislocazione, e conforme al vigente Codice della Strada;
6. La Ditta dovrà provvedere, a ripristino effettuato, alla manutenzione della pavimentazione bitumata per la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori, procedendo con la massima tempestività alle eventuali riparazioni che si rendessero necessarie in tale periodo.
7. Il comune si intende sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni all'impianto per i lavori nella zona e ha sempre facoltà di fare nelle strade interessate qualunque opera od innovazione, ancorché essa comporti rimozione ed il diverso collocamento delle tubazioni, che dovranno venire comunque effettuati a cura e a spese della Ditta. Il concessionario è responsabile dell'assunzione delle notizie dagli Enti interessati circa la ricerca, l'esistenza e di rispetto degli impianti e/o manufatti pubblici e privati sul suolo (pavimentazione, cordonate, piante, attrezzature di segnaletica e toponomastica stradali, orinatoi, fontanelle idranti, conduttori, pali e bracci ed apparecchiature per la pubblica illuminazione, energia elettrica telefoni, telegrafi, ecc.). Gli stessi devono sempre essere salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del concessionario; se necessario l'Amministrazione Comunale potrà disporre la redazione in contraddittorio di apposito stato di consistenza, con eventuali grafici e fotografie, a spese del Concessionario. Sempre a spese e cure di quest'ultimo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie, a termini della vigente legge sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, per proteggere chiunque dai conduttori di elettricità; in particolare le linee della pubblica illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione.
8. I materiali riutilizzabili e non più impiegati nei ripristini dovranno essere portati a spese del Concessionario al magazzino comunale. I materiali giudicati inutilizzabili dai tecnici Comunali saranno portati, sempre a spese del Concessionario, alla pubblica discarica, anche fuori dal territorio del Comune di Menaggio.
9. Qualsiasi eventuale danno ad impianti o a manufatti stradali dovrà essere immediatamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.8 MODALITÀ D'INTERVENTO

1. Per nessun motivo dovrà essere interrotta la circolazione stradale e pedonale, restando inibito formare sul piano viabile depositi di materie, di materiali, di attrezzi, ecc. Non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo: eventuali tagli alla sede stradale in attraversamento dovranno avvenire in due riprese.
2. Durante gli scavi, dovrà essere posta particolare attenzione ad evitare franamenti ed incidenti; dovrà essere posta in opera adeguata segnaletica di preavviso dei lavori e di pericolo (anche luminosa notturna), nonché adeguate protezioni, a garanzia dell'incolumità di persone e cose.
3. Il materiale di risulta degli scavi dovrà essere immediatamente inviato alle pubbliche discariche, in quanto non sarà ammesso il suo riutilizzo per il ritombamento.
4. La profondità minima a cui debbono essere collocate le tubazioni non potrà in nessun caso essere inferiore a cm 80 (ottanta) misurati dal piano stradale all'estradosso delle tubazioni o cavi, salvo prescrizioni più restrittive che l'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di stabilire di volta in volta.
5. E' fatto obbligo di stendere, sopra gli impianti sotterranei in fase di interrimento, una rete plastificata di colore adeguato (nel rispetto delle convenzioni internazionali) dell'ampiezza di cm. 50, in asse agli impianti stessi, a metà tra l'estradosso della condotta o del cavo ed il piano viabile, allo scopo di segnalare la presenza degli impianti. Detta rete dovrà essere di materiale plastico pigmentato, resistente alle operazioni di interrimento, alle deformazioni da assestamento e compattazione del ritombamento, agli agenti chimici, pertanto non degradabile nel tempo.
6. Ove lungo gli impianti siano da impiantarsi camerette, pozzetti murati di ispezione o di manovra, la loro muratura non dovrà in alcun modo modificare la sagoma del piano stradale e delle sue pertinenze, la quale, in corrispondenza del sigillo posto a copertura dovrà risultare, ad opera finita, perfettamente piana nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali. Tutti i chiusini e

caditote dovranno essere realizzati in ghisa di classe D400 (carico di rottura KN400), secondo la normativa europea UNI-EN- 124 e riportare una marcatura leggibile e durevole indicante anche la sigla dell'impianto (Telefono, Enel, Gas, Acqua, Fognatura, ecc.). Tali chiusini saranno mantenuti a cura e spese del richiedente, a perfetta quota della superficie stradale, e sue pertinenze, anche in conseguenza di modifiche della livelletta stradale che il Comune di Menaggio dovesse in qualsiasi momento effettuare, provvedendo a sua cura e spese, entro 15 giorni dall'avviso, al loro riposizionamento (messa in quota col piano stradale).

7. Non sono ammessi scavi che non siano regolarmente colmati od ostacoli di sorta sul piano viabile nelle ore notturne, di scarsa visibilità (o di nebbia), nei giorni festivi e prefestivi. In attesa della pavimentazione, lo scavo dovrà essere costantemente mantenuto a livello a cura del richiedente, onde non vi sia ostacolo o pericolo al transito; ciò sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune di Menaggio. Durante l'intera durata dei lavori, che non potranno essere eseguiti di sabato e domenica salvo diversa specifica autorizzazione, qualora interessanti la carreggiata stradale, il richiedente dovrà provvedere ai ripari ed alle segnalazioni luminose atte a garantire la pubblica incolumità.
8. La Ditta intestataria dell'autorizzazione dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata o rimossa per l'esecuzione delle opere: entro 24 ore dalla rimozione in maniera provvisoria, rimanendo l'obbligo del ripristino a regola d'arte una volta terminati i lavori.
9. Qualora le tubazioni od i cavi dovessero venire posati in corrispondenza di cordonature di marciapiedi o di aiuole, le cordonature stesse dovranno venire sistemate accuratamente mediante sostituzione degli eventuali cordoli danneggiati e rimessa in quota di tutti i rimanenti.
9. Nel caso di mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni, fermo restando l'intera responsabilità del richiedente in ordine ad ogni e qualsiasi eventuale danno che avesse a derivarne, il Comune di Menaggio si riserva il diritto di attuare esso stesso gli interventi del caso, a tutte spese del richiedente.
10. Tutti gli interventi di ripristino devono essere effettuati a regola d'arte, ovvero non devono presentare avvallamenti, una volta decorso il periodo di 12 mesi dall'inizio lavori.
11. Pertanto tutti i ripristini, eseguiti secondo le operazioni descritte nel presente articolo devono essere verificati e rettificati decorso il periodo indicato al comma precedente.

ART. 9 ALLESTIMENTO DI CANTIERI SU SUOLO PUBBLICO

1. L'utilizzo di suolo pubblico su strade, marciapiedi o aree di uso pubblico è soggetto ad apposita autorizzazione di occupazione del suolo o area pubblica o di uso pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21 del CdS e del canone previsto in materia, ogni qualvolta l'occupazione e/o i lavori sono effettuati nell'interesse dei privati.
2. Il suolo pubblico necessario a scopo di cantiere potrà di norma essere occupato solamente con normali dispositivi, baracche ad uso magazzini, uffici servizi vari per la mano d'opera, ecc.
3. È pertanto vietato porre in opera e far circolare macchinari pesanti ed attrezzature, quali gru apparecchiature di sollevamento mobili e fisse, silos per cementi ed inerti, salvo l'acquisizione della necessaria autorizzazione.
4. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche ed soggette a pubblico uso, dovranno attuarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento; le pareti degli scavi, quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata alla natura dei terreni ed alla profondità dello scavo.
5. È vietato lavorare e transitare con macchine scavatrici sui marciapiedi.
6. Il Concessionario dovrà sempre impedire la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubblico delle acque piovane e di rifiuto.

ART. 10 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla comunicazione di inizio lavori, l'Ufficio competente effettuerà, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale.
2. Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.
3. Qualora, entro un mese dalla data della comunicazione di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare l'intera garanzia fideiussoria; L'Amministrazione si riserva di utilizzare il deposito cauzionale incamerato anche per interventi diversi da quello in esame, purchè relativi a sistemazioni di strade e marciapiedi del territorio comunale.

ART. 11 SANZIONI

1. Salvo quanto previsto dall'art.25, comma 6, del D.Lgs.285/1992, per le manomissioni di suolo pubblico effettuate in assenza della prescritta autorizzazione, una volta accertata l'esecuzione dal corpo di Polizia Locale, il Responsabile del Procedimento determina l'onere di ripristino e di rettifica sulla superficie di intervento.
2. Nel caso in cui provveda a propria cura e spese al ripristino del suolo pubblico, al Comune è dovuto solo l'onere di rettifica.
3. Quanto previsto dal presente articolo non sostituisce eventuali sanzioni e provvedimenti, civili e penali, che possano insorgere a carico del concessionario a seguito dei propri comportamenti colposi o dolosi.

ART. 12 DEROGHE ED URGENZE

1. Eventuali lavori di manomissione conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti e, comunque, per causa di forza maggiore, possono essere intrapresi, in deroga ai dettami dei punti precedenti, fatto l'obbligo di inoltrare entro e non oltre 48 ore dall'inizio dell'esecuzione della manomissione, comunicazione all'Ufficio competente, anche a mezzo fax, dell'inizio dell'esecuzione ditali lavori.
2. Successivamente il richiedente dovrà provvedere ad espletare tutte le procedure previste negli articoli precedenti, in considerazione del fatto che la presentazione della richiesta di cui all'articolo 2 è considerata obbligatoria.
3. Il Comune di Menaggio si riserva di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 13 INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI DI RECENTE SISTEMAZIONE

1. Il Comune si riserva la possibilità di non rilasciare autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione.
2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica o di urgenza.

ART. 14 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le aree demaniali e del patrimonio indisponibile interessate dai lavori di cui al presente Atto di indirizzo sono, comunque, soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplinato dal relativo Regolamento applicativo.

ART 15 ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

Il presente Atto di indirizzo abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia.

ART. 16 CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO

1. Per quanto non previsto nel presente Atto di indirizzo troveranno applicazione le Leggi ed i Regolamenti nazionali, regionali e provinciali e gli altri Regolamenti comunali in quanto applicabili;
2. Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi (max semestrale) interessanti la pavimentazione stradale, il Servizio Tecnico potrà esonerare il titolare della autorizzazione al versamento del deposito cauzionale

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Atto di indirizzo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

ART. 18 PUBBLICITÀ DELL'ATTO DI INDIRIZZO

Copia del presente Atto di indirizzo, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.